SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

32º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 LUGLIO 1998

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subaqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con modificazioni con il seguente titolo: ***Legge quadro di disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonchè dei centri di immersione e dei centri di addestramento subacqueo))***

PRESIDENTE *relatore alla Commissione* . . *Pag.* 2, 3, 6 e *passim*

DEMASI *(AN)* . . . . . 3, 6, 8 e *passim*

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . 3, 7, 8 e *passim*

MUNGARI *(Forza Italia)* 6

PAPPALARDO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 6, 12, 13

PONTONE *(AN)* 9

DL 0891

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con modificazioni con il seguente titolo: ***Legge quadro di disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonchè dei centri di immersione e dei centri di addestramento subacqueo***)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1063 e 2080.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 1º luglio. Ricordo che nella scorsa seduta era stato approvato l'articolo 5. Passiamo quindi all'esame del seguente emendamento tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Libretto operativo personale - LOP)

1. Nell'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle matricole o nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono presentare, per la vidimazione iniziale, il LOP. Tale LOP, deve accompagnare sempre chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente normativa e, unitamente al libretto di navigazione o di ricognizione, deve essere esibito, in qualunque momento, ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima. Il LOP deve essere accuratamente aggiornato in ogni sua parte a cura dell'operatore interessato e con l'osservanza di quanto indicato dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-*bis.*

2. Per la validità abilitante all'esercizio delle attività oggetto della presente legge e, propria di ciascun operatore, secondo il grado categoriale di cui alle norme previste all'articolo 7-*bis*, il LOP deve essere presentato, a cura dell'interessato, all'ufficio di compartimento marittimo che lo ha rilasciato per la sua vidimazione annuale; ovvero in qualsiasi periodo dell'anno perchè siano annotate le eventuali variazioni del grado categoriale

o di qualsiasi altro tipo rispetto ai dati iniziali o precedenti avvenute nel corso dell'anno.

3. L'omessa presentazione del LOP comporta l'applicazione dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000, e il divieto di svolgere qualsiasi attività operativa sino al momento della regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, nelle more della regolare vidimazione del LOP, comporta a carico dell'inadempiente l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.000.000, e l'arresto sino a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

5. In caso di recidiva nell'anno immediatamente successivo, l'omessa presentazione del LOP comporta la cancellazione delle matricole o dai registri».

5.0.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

DEMASI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.0.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

TITOLO III.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI CENTRI D'IMMERSIONE SUBACQUEA E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

Art. 6.

(Autorizzazione)

1. L'apertura di un Centro d'immersioni subacquee e di un Centro di addestramento subacqueo e l'esercizio delle relative attività è soggetto all'iscrizione in appositi Registri regionali per le ditte e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita IVA e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria e artigianato (C.C.I.A.A.) per tale scopo.

2. Le Regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività di Centri d'immersioni subacquee e di Centri di addestramento subacqueo

alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistono i seguenti requisiti:

a) essere dotati di una sede appropriata nella località dove opera con appositi locali;

b) essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività autorizzate; le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già in possesso di brevetto dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento;

c) essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso, nonchè assicurare un percorso di sicurezza e di emergenza tramite collegamento con una struttura sanitaria nella quale sia presente un medico rianimatore.

d) aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Presentazione del LOP in caso di infortunio, incidente o malattia)

1. In caso di infortunio o di incidente, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione del lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LOP all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;

b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente sia da infortunio o incidente che da malattia.

2. Il LOP sarà trattenuto dall'ufficio marittimo competente per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato o presentazione da parte di questi del certificato medico attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. Ciò dovrà risultare sullo stesso LOP visitato all'uopo dall'ufficio di compartimento marittimo di cui al comma 1.

3. Gli accertamenti medico sanitari attestanti il ripristino dell'idoneità devono essere effettuati presso i centri di medicina iperbarica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo, comma 1, comporta l'applicazione dell'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.000.000, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

5. Avverso il provvedimento di cancellazione delle matricole o dai registri e di applicazione dell'ammenda di cui al comma 4, adottato dal comandante del compartimento marittimo competente, l'interessato potrà proporre ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 7-*bis*.

6. In caso di impossibile compilazione del LOP da parte dell'operatore interessato dipendente da grave infortunio o incidente o morte dello stesso, si applica quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 7-*bis*.

7. Dopo la cancellazione delle matricole o dai registri l'esercizio dell'attività professionale è interdetta ad ogni effetto».

6.3 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «è soggetto» *con le parole:* «sono subordinati».

6.1 PAPPALARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per tale scopo».

6.101 IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere per le Regioni».

6.100 IL RELATORE

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le parole:* «con appositi locali».

6.2 PAPPALARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente

«2-*bis*. Le Regioni in sede di prima applicazione della presente legge possono individuare norme transitorie volte a slavaguardare le attività di centri di immersione e di centri di addestramento subacqueo già esistenti».

6.102 IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni revocano le autorizzazioni, di cui al comma precedente, qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti di cui al comma 2, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle predette attività si riscontrino violazioni alle norme in materia di tutela dell'ambiente».

6.103 IL RELATORE

DEMASI. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 6.3.

PAPPALARDO. Signor Presidente, gli emendamenti 6.1 e 6.2 si danno per illustrati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Do anch'io per illustrati sia l'emendamento 6.100 – con il quale si intende ottemperare al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente – che gli emendamenti 6.101, 6.102 e 6.103.

MUNGARI. Signor Presidente, a fronte dell'emendamento presentato dal collega Demasi, ritengo sarebbe opportuno rivedere la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo in esame che tra l'altro è oggetto di un emendamento presentato dal collega Demasi molto più ampio.

Pertanto sarebbe opportuno precisare il requisito che si può riassumere nelle parole: «aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte»: queste persone chi sono? Se si tratta di persone che sono soggetti attivi dei centri non ha alcun senso parlare di polizza di responsabilità civile; se invece si tratta di terzi, è chiaro che la dizione è propria ed opportuna, ma andrebbe precisata meglio.

L'emendamento 6.0.1 serve a fare una precisazione indispensabile: precisa che la polizza per il rilascio dell'autorizzazione da parte della regione è per i danni occorsi ai terzi e non alle persone che partecipano alle attività, altrimenti non avrebbe senso.

DEMASI. Il senatore Mungari sta facendo riferimento al testo della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 6, sollevando una questione che per la verità ha una notevole importanza e che, se non chiarita, potrebbe creare dei problemi. Infatti, aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alla persona dalla partecipazione alle attività svolte non significa niente in termini assicurativi né in altri termini. Occorre parlare di responsabilità civile verso terzi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In accoglimento dei suggerimenti testè ricevuti, presento il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da*: «alle persone» *fino alla fine, con le seguenti*: «a terzi dallo svolgimento delle attività dei Centri».

6.104 IL RELATORE

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.3 e favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, il parere è conforme a quello testé da lei espresso, esprimo parere altrettanto favorevole sugli emendamenti 6.101, 6.100, 6.102, 6103 e 6.104.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.104, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame del seguente emendamento, tendente ad inserire due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-*bis*.

(Esercizio abusivo delle attività subacquee e iperbariche professionali)

1. Chiunque svolga attività subacquee e iperbariche connesse senza l'osservanza delle norme previste dalla presente legge è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 10.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

2. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque si avvalga dell'opera degli OTS, OTI e dei palombardi senza l'osservanza di quanto prescritto dalla presente legge di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter*».

«Art. 6-*ter*.

(Assicurazioni per infortunio e responsabilità civile danni)

1. Tutti coloro che svolgono attività oggetto della presente legge, devono essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile danni secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-*bis*.

2. Gli estremi aggiornati di tali polizze assicurative devono risultare sul LOP per gli OTS, gli OTI e per i palombari, oltre agli estremi della polizza assicurativa INAIL per la specifica qualifica professionale e grado categoriale dei sopracitati operatori.

3. L'inosservanza di quanto disposto ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dall'articolo 6-*bis*».

6.0.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

DEMASI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere contrario su questo emendamento.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Art. 7.

(Uso della denominazione)

1. La denominazione di Centro d'immersioni subacquee e di Centro di addestramento subacqueo è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: « purchè dispongano di personale e/o professionisti dediti ad attività subacquee, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge».

7.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

PONTONE. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-*bis*.

(Norme di attuazione della presente legge)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad emanare le norme di attuazione all'uopo costituendo, con proprio decreto, un comitato tecnico per la elaborazione delle norme medesime e riferentesi ai settori di interesse relativi a:

a) lavoro subacqueo ed iperbarico connesso;
b) formazione e qualificazione professionale;
c) attrezzatura ed equipaggiamenti;
d) medicina iperbarica.

2. Considerata la costante evoluzione, sotto ogni profilo, delle attività subacquee e iperbariche connesse, il comitato avrà carattere permanente e potrà così adeguare le norme stesse al processo evolutivo tecnico, operativo e scientifico delle attività sopra descritte. Tale comitato avrà, inoltre, ampia facoltà di avvalersi, a sua volta, di esperti di comprovata esperienza, maturata nei settori lavorativi di carattere subacqueo ed iperbarico».

«Art. 7-*ter*.

(Norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei e iperbarici connessi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà, con proprio decreto, le norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei ed iperbarici connessi, prendendo specificamente in esame tutto quanto attinente allo svolgimento delle attività in argomento.

2. A tal fine considerata la complessità dei vari aspetti connessi con tali norme il Ministero dei trasporti e della navigazione costituisce una commissione composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della sanità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli enti di prevenzione e assistenza infortunistica e di altri enti pubblici, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro specificamente interessati e da esperti nel settore. anche in questo caso, considerata la costante evoluzione tecnica operativa e scientifica dei vari settori interessati, la commissione avrà carattere permanente e potrà, per-

tanto, adeguare le norme in oggetto al processo evolutivo di cui sopra, sotto ogni profilo e nello spirito cui la presente legge si ispira».

«Art. 7-*quater.*

(Inserimento in ambito comunitario)

1. Al fine di assicurare un concreto inserimento disciplinato dalla presente legge dei datori di lavoro e dei lavoratori italiani in ambito comunitario, il Ministero dei trasporti e della navigazione nominerà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con proprio decreto ministeriale, quali propri rappresentanti presso i competenti organi della Comunità economica:

a) un esperto di medicina subacquea ed iperbarica;
b) un esperto di tecnologie subacqueee ed iperbariche connesse;
c) un esperto di didattica professionale;
d) un esperto di lavoro subacqueo e/o iperbarico.

2. Tutti i suddetti esperti dovranno dimostrare chiara fama ed esperienza almeno ventennale negli specifici settori operativi oggetto della presente legge».

«Art. 7-*quinquies.*

(Norme transitorie)

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della presente legge potranno essere iscritti, a carattere di sanatoria, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 4 e 5, coloro che, alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, hanno superato i limiti di età previsti dalla prima iscrizione, ma non superato il quarantacinquesimo anno di età, purchè:

a) documentino con esibizione del libretto di lavoro di aver esercitato, nel quinquennio immediatamente precedente la data richiesta di iscrizione ed in modo continuativo, l'attività OTS o di OTI o di palombaro;

b) ovvero siano in possesso del titolo di qualificazione professionale OTS, OTI e palombari conseguito al termine dei corsi effettuati in base alle leggi nazionali e relative leggi regionali di applicazione in materia di istruzione professionale e di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), o siano in possesso dei requisiti di qualifiche militari di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera d).

c) i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e resta salva l'osservanza delle norme di cui all'articolo 7-*bis*».

«Art. 7-*sexties.*

(Abrogazione di norme)

1. Non si applicano alle Forze armate ed agli altri Corpi armati dello Stato le disposizioni della presente legge in contrasto con le attività peculiari dei loro compiti istituzionali.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il disposto della presente legge».

7.0.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO, MUNGARI

DEMASI. Do per illustrato l'emendamento 7.0.1 tendente ad inserire cinque articoli aggiuntivi dopo l'artiolo 7.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.0.1, sul quale anche la 5ª Commissione permanente si è espressa in senso negativo.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

TITOLO IV.

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 8.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le Regioni istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, sociali, sportive che dimostrino di possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

3. Le Regioni definiscono le modalità d'iscrizione all'elenco e di gestione dello stesso.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

8.1 PAPPALARDO

PAPPALARDO. Do per illustrato l'emendamento 8.1, tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 8.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti a modificare i titoli, con l'avvertenza che il senatore Demasi dà per illustrato l'emendamento che reca la sua firma:

Nel Titolo II, sostituire la parola: «professione» *con l'altra*: «attività».

Tit.II/1 PAPPALARDO

Sostituire il titolo con il seguente: «Legge quadro di disciplina di tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per qualsiasi fine e titolo e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche».

Titolo 1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

PAPPALARDO. Do per illustrato l'emendamento Tit. II/1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Tit II/1 mentre il parere sull'emendamento Titolo 1 è contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi uniforno al parere del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento Tit II/1, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Titolo 1, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame delle seguenti proposte di coordinamento, da intendersi illustrate:

Eliminare le parole: «accompagnatore», «aiuto istruttore» *e* «con autorespiratori» *laddove esse figurano nel testo degli articoli 1, 2 e 4, nonchè nel Titolo II.*

Coord. 1 IL RELATORE

All'articolo 5, comma 1, lettera b) *aggiungere in fine le parole*: «ovvero della legge 6 marzo 1998, n. 40».

Coord. 2 IL RELATORE

All'articolo 4, ai commi 1 e 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè eventuali norme transitorie in fase di prima applicazione della presente legge».

Coord. 3 IL RELATORE

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole su tutte le proposte di coordinamento in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento Coord. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Coord. 2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Coord. 3, presentato dal relatore.

È approvato.

Propongo alla Commissione di conferirmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le ulteriori correzioni di carattere formale che si rendessero necessarie.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti il testo unificato dei disegni di legge nn. 1063 e 2080 nel suo complesso, così come emendato, con il seguente titolo: «Legge quadro di disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonchè dei centri di immersioni e dei centri di addestramento subacqueo».

È approvato.

Esprimo apprezzamento per l'approvazione finale all'unanimità del provvedimento in titolo.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI